

Bruxelles, 14 marzo 2019
(OR. en)

7497/19

CLIMA 77
ENV 296
MI 257
SUSTDEV 41
ONU 29
DELECT 66

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1839 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1839 final.

All.: C(2019) 1839 final

Bruxelles, 12.3.2019
C(2019) 1839 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.3.2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica
del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il registro dell'Unione è stato istituito dal regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione¹ ("regolamento sul registro"). Il regolamento deve essere adattato al nuovo contesto giuridico per il quarto periodo (2021-2030) del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Il regolamento (UE) 2017/2392² e la direttiva (UE) 2018/410³ hanno modificato la direttiva ETS⁴, che costituisce la prima base giuridica del regolamento sul registro. Queste modifiche devono essere rispecchiate nelle norme che disciplinano il registro dell'Unione. Pertanto, un nuovo regolamento sul registro sarà adottato come atto delegato distinto.

Ciò nonostante, il rispetto dei requisiti per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto sarà ancora disciplinato dalle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 389/2013. Tali norme, in vigore, richiedono un ulteriore adeguamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 27 marzo 2018 la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla politica in materia di cambiamenti climatici. Gli esperti si sono riuniti il 3 aprile, il 18 maggio, l'11 e 12 giugno e il 3 luglio 2018 per la preparazione del presente regolamento delegato.

I documenti pertinenti alle riunioni sono stati trasmessi contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁵. Le osservazioni formulate dal gruppo di esperti sono state prese in considerazione nella preparazione del progetto di regolamento delegato.

Inoltre, per un periodo di quattro settimane (dal 9 gennaio al 6 febbraio 2019) sono state raccolte osservazioni sul testo del regolamento delegato tramite il portale online "Legiferare meglio"; nel periodo indicato non sono stati presentati contributi a questo progetto di testo.

¹ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7)

³ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

⁴ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2015/1844 della Commissione⁶ ha introdotto nuove norme nel regolamento sul registro per l'attuazione del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tuttavia, il regolamento non conteneva norme per la compensazione prevista alla fine del secondo periodo di impegno con paesi che non partecipano all'adempimento congiunto. Si tratta di norme da includere nel regolamento (UE) n. 389/2013, con applicabilità connessa all'entrata in vigore dell'emendamento di Doha.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/1844 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo il 2012 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.3.2019

che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE⁷, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, dispone che tutte le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012 siano conservate in un registro dell'Unione. Il registro dell'Unione è stato inizialmente istituito dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione⁹.
- (2) Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione¹⁰ ha abrogato il regolamento n. 920/2010 e stabilito le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e per periodi successivi, del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.

⁷ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁹ Regolamento (CE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

¹¹ Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

- (3) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede la creazione di registri per l'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. Il regolamento (UE) n. 389/2013 disciplina anche il funzionamento di questi registri.
- (4) La Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ha adottato l'emendamento di Doha, che istituisce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 ("l'emendamento di Doha"). L'Unione ha approvato l'emendamento di Doha con la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio¹². È necessario attuare l'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto nel registro dell'Unione e nei registri nazionali del protocollo di Kyoto. Tuttavia, le disposizioni pertinenti dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto.
- (5) La Norvegia e il Liechtenstein partecipano al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE istituito dalla direttiva 2003/87/CE, ma non sono parti dell'accordo sull'adempimento congiunto¹³ durante il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. È pertanto opportuno stabilire una procedura di compensazione specifica al termine del secondo periodo di impegno, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 525/2013.
- (6) Tutte le operazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (2013-2020) dovrebbero essere concluse in conformità alle norme di cui al regolamento (UE) n. 389/2013. Poiché la direttiva 2003/87/CE consentiva l'utilizzo di crediti internazionali generati a norma del protocollo di Kyoto, tale atto continuerà ad applicarsi alle suddette operazioni fino al 1° luglio 2023, vale a dire fino alla fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al terzo periodo di scambio in conformità alla direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE, da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al quarto periodo di scambio in conformità alla direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013, che continuano a essere applicate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sarà limitato alle operazioni relative al terzo periodo di scambio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 389/2013 è inserito il seguente articolo 73 nonies:

¹² Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).

¹³ Decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di adempimento del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 15).

"Articolo 73 nonies

Procedura di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto

1. Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dai gestori i cui conti sono amministrati dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle quote nel sistema ETS dell'UE risultante dall'inclusione di tale paese nell'ETS UE per il periodo di scambio 2013-2020.
2. L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 1.
3. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore centrale trasferisce, dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione al conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione positivo, un quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.
4. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione negativo trasferisce sul conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.
5. Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 3 e 4, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.
6. Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dagli operatori aerei i cui conti sono gestiti dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle emissioni verificate degli operatori aerei che risultano iscritte nell'inventario nazionale istituito a norma dell'UNFCCC del paese interessato.
7. L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 6.
8. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione positivo trasferisce un quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 nel conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione.
9. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione a un conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione negativo.

10. Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 8 e 9, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dalla data di pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione relativa all'entrata in vigore dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER